

- 5 -

Nè le osservazioni che precedono possono ritenersi in contrasto colle conclusioni cui è pervenuto il perito, il quale tra l'altro ha concluso che "il colpo d'arma da fuoco che uccise il Mancino fu esploso da una certa distanza" (fl. 10 vol. atti generici)/

Il perito ha ritenuto di dovere di pervenire a tale conclusione per il fatto di non avere, all'esame istologico della cute prelevata sui margini dei forami della ferita, riscontrato tracce di granuli di polvere incombusta e di non avere rilevato alcun segno di tatuaggio in corrispondenza del foro di ingresso del proiettile.

Ma il perito in tal modo ha dato solo prova della superficialità delle sue osservazioni, superficialità dimostrata del resto anche dal contenuto della scarsa relazione, dalla quale, se non ci fosse l'ausilio del referto e del verbale di autopsia, non si ricaverebbe nemmeno colla dovuta precisione la ubicazione dei forami della ferita.

E' infatti come accettato dalla Scienza medico-legale (Borzi; Trattato, vol. II parte prima), che oltre una distanza media di centimetri trenta; le armi da fuoco a canna corta con cartucce a polvere nitro-composta, come appunto quella usata dal Giuliano, non proiettano più residui solidi della esplosione, e non danno perciò luogo ad affumicatura o a tatuaggio (op.cit. pag. 290 segg.), e che dal resto anche per colpi esplosivi a minori distanze invano si cercherà affumicature o tatuaggio quando sia stata investita una parte del corpo coperto da vesti, sulle quali soltanto si esercita l'azione ustionante della fiamma (sp.cit. pag. 245), e sulle quali si depositano i residui solidi dell'esplosione, attorno alla perforazione cercata in esse dal passaggio del proiettile (sp.cit. pag. 249).-

E poichè ~~il carabiniere Mancino~~ è certo che il carabiniere Mancino, al momento in cui venne ferito, vestiva la propria divisa di pesante panno, il perito, se avesse tenuto presente i dettami della scienza, non avrebbe dovuto escludere la possibilità che il colpo fosse stato esploso a bruciapelo/ Anche gli elementi di prove generica confermano perciò le parole del teste Barone, specie quelle relative alla direzione del colpo in rapporto allo stato dei luoghi.

E già i rilievi di cui sopra potrebbero bastare.

Per amore di completezza resta però a dire che non hanno fondamento le imputazioni che la difesa ha tratto del fatto che il teste Barone, nel periodo istruttorio, ha dichiarato di avere esploso un colpo di fucile, cercando invano di dirigere l'arma contro il Giuliano, quando questi aveva sparato solo il primo ed unico colpo di rivoltella contro il carabiniere, aggiungendo di essere stato poi fatto segno a quattro colpi di rivoltella da parte dello stesso Giuliano mentre ha precisato nel dibattimento che il Giuliano, dopo avere sparato contro il Carabiniere il primo colpo di rivoltella, nè sparò immediatamente altri quattro all'indirizzo del teste, e prima che questi, riavutosi dalla sorpresa, avesse potuto impugnare la propria arma contro il bandito.-

Il Barone nel dibattimento, con pronta ed icastica ricostruzione dell'accaduto, fatta anche con l'ausilio dei gesti ed in forma così sicura da fugare qualsiasi sospetto di inattendibilità, ha fornito alla Corte spiegazioni convincenti delle apparenti contraddizioni, senza che abbiano potuto metterlo in imbarazzo le molteplici contestazioni mossegli da tutte le parti.

Il teste ha parlato nell'attitudine di chi rivive la scena e le sue parole hanno avuto il tono inconfondibile della sincerità.

- 6 -

Quale interesse del resto avrebbe avuto il teste a modificare nel dibattimento la sua primitiva dichiarazione, se per avventura egli fosse effettivamente riuscito a drizzare la propria arma contro il Giuliano non appena questi esplose il primo colpo di rivoltella? Non certo la preoccupazione di esimersi da eventuali responsabilità perchè anche al suo elementare buon senso non poteva sfuggire il rilievo che il Giuliano aveva fatto per primo ricorso alle armi, onde esso teste era in condizioni di indiscutibile legittima difesa. Che se, per pura ipotesi, il teste avesse sin dal principio mentito in merito alla successione degli avvenimenti, sarebbe stato se mai suo interesse di non modificare la originaria deposizione, al fine di non esporsi a contestazioni che avrebbero potuto avere l'effetto di smascherarlo.

Nè può trarsi argomento per inficiare l'attendibilità del Barone dal fatto che questi, descrivendo la posizione assunta prima della sparatoria dalle persone presenti sul posto, abbia dichiarato che il Mancino si trovava all'impiedi, avendo alla sua destra il Giuliano quasi a contatto di gomito. Questo particolare non vale infatti a fare escludere che l'imputato, prendendo la iniziativa di fare ricorso alla armi, abbia potuto col primo colpo ferire il Mancino al fianco sinistro. Questo particolare debunzia invece che il teste si è limitato a dire la verità, senza di preoccuparsi di spiegare la successione dei fatti o di farla apparire più o meno verosimile.

Il Barone ha incominciato con fare una premessa di valore sintomatico: "ero seduto ed ero distratto", come difatti ben poteva essere distratto chi, partito dal paese alle ore tre del mattino (teste Mandara fl.25 vol I° e 48 Vol. dibattito), dopo le ore dodici doveva sentire la stanchezza di oltre nove ore di servizio.

E lo stato di distrazione del teste e della vittima è dimostrato dal fatto che nessuno dei due curò di controllare le mosse del Giuliano, cui perciò riuscì facile consumare il delitto.

Difetti il Barone, pur notando che il Giuliano "si muoveva", non lo ha visto brandire l'arma, non lo ha visto puntare l'arma contro il carabiniere ed esplodere il colpo mortale, ma è stato sorpreso all'improvviso dalla inaspettata esplosione: ad un tratto ho sentito un colpo di pistola e ho visto (solo ora il teste vede) il Giuliano con l'arma in pugno".-

Durante l'intervallo di tempo precedente, che pur dovette essere di una certa ampiezza se il Rocchi ed il Maggiaracina poterono allontanarsi di circa centottanta passi, il teste perciò non guardava il Giuliano ed il Mancino, onde non è escluso che questi abbia potuto compiere un mezzo giro su se stesso, per moto naturale di curiosità al fine di osservare i dintorni, oppure per vincere la stessa stanchezza, che, secondo la comune esperienza, viene notevolmente aggravata quando, all'impiedi, si rimane immobili? stanco-----, ma obbietta ancora la difesa, se il Mancino fosse stato sparato a tradimento, il colpo avrebbe dovuto ledere anche le braccia!- E che assicura che la vittima fosse lì quasi sull'attenti? Chi esclude che avesse invece le braccia conserte oppure in qualsiasi posizione? Della stanchezza e della conseguente distrazione dei due approfittò evidentemente l'imputato che studiava le mosse degli agenti maturando le proprie decisioni, sicchè quando gli parve giunto il momento propizio, impugnò la pistola, tirò un primo colpo contro il carabiniere al torace, mirando in punto vitalissimo sicchè non occorre il secondo colpo per mettere fuori lizza, e rivolse poscia l'arma contro

-7-

Il Barone, esplodendo gli altri quattro colpi. La ragione in cui il carabiniere venne attinto, e la direzione dell'arma desunta dal corso del proiettile, confermano che il colpo venne esploso non appena estratta la pistola, è cioè perchè la sorpresa venisse sfruttata in pieno. Il braccio omicida non arrivò nemmeno a spianarsi. La difesa ha obiettato a questo punto che la successione dei fatti così ricostruita non appare attendibile, in quanto il Barone non avrebbe potuto rimanere illeso se contro di lui fossero stati veramente esplosi quattro colpi di rivoltella a breve distanza, ma a prescindere dal fatto che l'orgasmo del momento e l'ansia di far presto poterono non mantenere sicura quella mano che si era già macchiata di sangue - non è certo inverosimile che colpi di arma da fuoco esplosi a breve distanza non abbiano colpito il segno, perchè moltissimi casi di tale genere, offre la più comune pratica giudiziaria. Quante rivoltelle scaricate da vicino contro un avversario portano a condanne solo per tentate lesioni.

Il Barone anzi deponendo in udienza, ha istintivamente, pur rimandando seduto sulla sedia, dimenato il corpo di qua e di là, quasi ad evitare i colpi riprendendo quasi i movimenti fatti allora, ed ha spiegato che il maresciallo volle sul posto farli riprendere la posizione che aveva per stabilire - così come stabili - ove fossero andati a finire i proiettili. Naturale pertanto che solo quando non vi si vide più fatto segno ai colpi dell'avversario il Barone, non più costretto alla emozionante schermaglia, abbia imbracciato il proprio fucile per servirsene; naturale del pari che Giuliano abbia avuto allora la intuizione del pericolo ed abbia quindi afferrato per le canne il fucile che stava dirigendosi contro di lui, riuscendo a far deviare il primo colpo e cercando poi di impossessarsi dell'arma.

Il Giuliano infatti, consapevole di quanto aveva fatto, e pur avendo tutto preordinato ai fini della fuga, non aveva altra possibilità di salvezza che quella di impatronirsi dell'arma del Barone, nella certezza che questi altrimenti se ne sarebbe servito contro di lui.

Il Giuliano lasciò la presa solo quando vide ritornare gli altri due agenti, e così il Barone ebbe la possibilità di esplodere contro di lui in fuga il secondo colpo di fucile, che fu appunto quello che attinse l'imputato. Ecco come il Rocchi poté vedere, ritornando sul posto, che il Giuliano ed il Barone "si colluttavano" e poté assistere alla fuga del primo ed all'ultimo sparo del secondo.

I particolari di cui sopra trovano conferma nella deposizione resa in periodo istruttorio del teste Cangelosi (fl. 15 e 31 Vol. 1), il quale ha immediatamente riferito ai carabinieri, di avere lo stesso giorno del fatto, trovandosi per ragioni di lavoro in località vicina a quella "Quarto Molino" visto sopraggiungere un giovane che camminava a stento e che chiede aiuto per pulirsi due ferite che aveva sulla spalla destra. Il giovane del cui sopra, in cui il Cangelosi riconobbe quello effigiato nella carta di identità del Giuliano, raccontò al teste "che era stato poco prima sparato con una fucilata in contrada Quarto Molino e che sul posto trovava pure un carabiniere ferito probabilmente già anche morto. Tali circostanze, quando il Giuliano ancora non aveva quella fama di temibile bandito che in breve a guadagnarsi, il teste ripeté integralmente il 5/11/1943 al Giudice Istruttore, parlando sempre di ferite alla spalla destra ed accennando alla dichiarazione del Giuliano che a "Quarto Molino" vi era un carabiniere ferito.. La ferita alla spalla destra, limitandosi necessariamente i movimenti del braccio destro, se poté consentire all'imputato di continuare a scappare, non poteva certo consentirgli di voltarsi e sparare contro gli avversari, è perciò è sicuramente a ritenersi che l'imputato sia stato ferito con un colpo di arma da fuoco esploso

-8-

contro di lui dopo che egli aveva già esploso contro gli agenti dell'ordine tutti i colpi della sua rivoltella. Del resto chi scappa fatto segno a colpi da arma che per lui costituisce la sperata salvezza, tanto più se già raggiunto da un colpo, non stà lì a perdere tempo per dare modo agli altri di finirlo, ma continua a scappare se la ferita glielo consente. Ma che il Giuliano sia stato colpito dall'ultimo colpo di fucile carico a pallettoni-esploso dal Barone in quelle circostanze, lo dimostra chiaramente il fatto che egli era ben consapevole che vi era un carabiniere ferito e forse anche morto, consapevolezza che di certo non avrebbe potuto avere se - per come vorrebbe far credere la difesa - il carabiniere fosse stato ferito da uno dei colpi che il Giuliano avrebbe esploso all'impazzata durante la fuga e per giunta dopo essere stato ferito.

Per credere questo bisognerebbe ammettere che il Giuliano non solo si voltò a sparare incurante del fatto di trovarsi contro due avversari, ma si attardò anche ad osservare gli effetti dei suoi colpi prima di riprendere la fuga, il che è semplicemente assurdo.

Ma le circostanze di cui sopra, che nel periodo istruttorio, e quando non si conosceva ancora la linea di difesa dell'imputato, potevano sembrare di scarso rilievo, hanno acquistato grande importanza per contrastare le tesi difensive della legittima difesa, dall'accesso colposo di legittima difesa e dell'omicidio preterintenzionale. Niente di meno naturale perciò che il Cangelosi nel dibattimento, ove è tratto in mezzo della forza pubblica (fl. 15, 27 e 55 vol. dibattimento), abbia negato di avere appreso dal Giuliano che sul posto vi era un carabiniere ferito, abbia specificato che il colpo riportato dal Giuliano alla spalla destra doveva essere a palla "perchè c'era il pertuso (buco)", abbia parlato per la prima volta di un foro di uscita di proiettile sul petto del Giuliano (strana invero questa competenza balistica e medico-legale nel giovane contadino Cangelosi) ed infine abbia aggiunto di avere appreso dal Giuliano che c'era stato "un conflitto (conflitto)", inserendo così anche nella sua deposizione quel termine già contenuto nel referto e su cui la difesa si è tanto soffermata. La Corte ha colto, in occasione degli altri processi già celebratisi contro altri membri della stessa banda criminale, il terrore incombente sui testimoni quando venivano interrogati su circostanze che potessero risolversi a danno degli imputati ed i pronti dinieghi dei testimoni stessi: non appena si faceva il temuto nome del Giuliano o dei suoi congiunti. La Corte pertanto si rende ben conto delle modifiche e delle aggiunte fatte dal teste Cangelosi a richiesta di colui al quale in Sicilia non si può ancora dire di no! - Ma se non si è ritenuto opportuno procedere immediatamente per falsa testimonianza contro il Cangelosi, non è certo perchè le sue aggiunte e modifiche non sappiano di palese mendacio! - A mezzo del teste si è voluto porre in essere una ferita di moschetto, che avrebbe dovuto produrre il Mancino, unica persona armata di questa arma fra le tre che parteciparono all'episodio, come se la ferita di un pallettone (che è della grandezza di un cece) non possa produrre un buco grande come quello che produce un proiettile da moschetto militare. La duplicità delle riferite riportate alla spalla dal Giuliano, conferma anzi che questo è stato attinto da un colpo a pallettoni, che se invece egli fosse stato colpito da ben due colpi di moschetto, esplosi a distanza non maggiore di 15 o 20 metri, non avrebbe certo avuto la forza di continuare a scappare, per gli effetti enormemente distruttivi dei colpi di atale arma esplosi a breve distanza. La difesa dell'imputato ha poggiato la sua tesi, secondo cui il Giuliano avrebbe sparato mentre era in fuga e dopo essere stato colpito, non solo su una inaccettabile valutazione degli elementi generici e sui contrasti tra i testimoni, ma anche su una pretesa mancanza di congrua causale e sulla circostanza che nel

-9-

referto, per riferimento di quei verbalizzanti che accompagnarono il ferito, si legge che questi era rimasto colpito "in conflitto".-

Si è visto già che le risultanze generiche, anzicchè contraddire, confermano la tesi secondo cui il Giuliano colpì a breve distanza il Mancino, come del resto riferma la circostanza che alcuni degli organi interni, interessati dal proiettile durante il suo tragitto, vennero trovati "spappolati" (fl.2 retro vol. atti generici).

E' noto infatti che i fenomeni di scoppio, cui deve attribuirsi lo spopolamento degli organi interni, stanno in diretta apparato colla forza viva del proiettile (la quale è proporzionale alla lunghezza della canna dell'arma da cui proviene) e colla speciale struttura anatomica della parti colpite (forne: Patologia chirurgica, Vol. I pag. 197).-

I fenomeni di scoppio perciò, se frequenti nelle ferite da vicino per armi ~~da~~ lunghe da guerra, le quali imprimono ai proiettili una velocità iniziale sempre superiore ai seicento metri al secondo, sono ben rare, e solo quando l'arma sia stata impiegata a bruciapelo o quasi, nelle ferite per armi corte da guerra, le quali - e specie la pistola Beratta che non è certo fra le più potenti - imprimono al proiettile una velocità iniziale sue duecento metri al secondo. E nel caso non può nemmeno ipotizzarsi che il Mancino sia stato colpito da vicino mentre stava per raggiungere il Giuliano in fuga, perchè in tali ipotesi, dato il breve spazio ~~corrente~~ tra la muletteria ed il canneto (circa trenta metri) dovrebbe escludersi la possibilità che il carabiniere abbia potuto prima soffermarsi a caricare l'arma, puntarla e sparare, poichè anche i pochi istanti all'uopo occorrenti sarebbero bastati al fuggiasco per scomparire entro il canneto.

Che se il Giuliano avesse sparato contro chi si limitava ad inseguirlo, avendo per giunta obbligo di far ciò, la definizione giuridica del fatto sarebbe sempre quella di cui in epigrafe.

La ipotesi di cui sopra è poi nettamente contrastata dalla prova, in quanto tutti i testi presenti hanno dichiarato che il Mancino venne colpito e cadde sulla muletteria, nè la loro dichiarazione può ritenersi contraddetta da quella del teste Licari (fl.28 retro Vol.1) il quale, sopraggiunto dopo qualche ora dell'accaduto; e quando il ferito ben poteva essere stato spostato per fargli assumere posizione meno disagiata, ha dichiarato di avere trovato il Mancino "per terra, adagiato sul letto del fiume lato che in quale periodo era asciutto".-

Altro argomento, su cui si è intrattenuta la difesa, sono state le contraddizioni in cui sono caduti i protagonisti del fatto.

Per quanto riguarda le modifiche del Barone in udienza non è certo il caso di riaprire quanto già si è osservato, anche perchè la naturale emozione del momento e la fulminietà della scena non erano certo condizioni tali da garantire la più assoluta calma di osservazioni.

Altre contraddizioni offrono i testi presenti al fatto circa la avvenuta perquisizione del Giuliano, e circa il cappotto di cui questi sarebbe stato fornito ed in cui sarebbe rimasta occultata la rivoltella.

Ma queste contraddizioni, su un particolare ben trascurabile se non fosse stato, abilmente sfruttato dalla difesa, trascurabile una volta che la stessa madre dell'imputato ammette che il figlio era armato; e ciò per confessione avuta dallo stesso, sono a parere della Corte facilmente spiegabili.-

Risulta per concorde dichiarazione del Rocchi, del Barone e del Mangiaracina che il Giuliano, una volta fermato, non fece resistenza alcuna, esibì immediatamente la carta di identità, e pregò anzi gli agenti, in tono sommesso di lasciarlo proseguire per la sua via.

-10-

Dato il contegno dell'imputato, e la sua età, che non poteva lasciar supporre una così grande capacità a delinquere non è a meravigliarsi che oggi sia stato bel sommariamente perquisito- se pure perquisizione vi fu- ne è a meravigliarsi che i testi, appunto per il poco interesse che la perquisizione presentava, vi abbiamo prestato ben poca attenzione. Anche a questo proposito vale comunque il rilievo che il contegno dei testi a carico denuncia tutt'altro che in accorso a mentire, perchè in tale caso ci sarebbe stato maggiore, se non perfetta coincidenza tra i loro detti.

Che l'arma fosse rimasta nel cappotto o non, è del resto una supposizione dei testi. Non è escluso infatti che la pistola fosse potuta rimanere addosso al Giuliano, e che anzi proprio in possesso dell'arma potè indurre questo all'atto delittuoso.-

Quanto alla causale la difesa ha insistito nell'affermare che il Giuliano aveva, una volta individuato, ed una volta perduta il carico e il cavallo, solo interessa a scappare per potersi presentare al giudizio in istato di libertà, e non invece interesse ad uccidere, perchè in tal modo avrebbe aggravato la propria posizione.

L'osservazione non convince.

Si dimentica anzitutto che- riposta nel cappotto ho tenuta addosso il Giuliano aveva con sè una arma da guerra, che non era stata ancora scoperta, ma che sarebbe stata sicuramente scoperta in Caserma, con ben temibili conseguenze, poichè era in vigore allora un bando degli alleati che comminava al riguardo perfino la pena di morte.

Si dimentica poi che il Giuliano non era quell'ingenuo contadinotto che si è voluto fare apparire, poichè se è vero che egli al momento del fatto aveva come precedenti un semplice non luogo a procedere per insufficienza di prove per lesioni (fl.2 vol.I), era già in lui quello eccezionale capacità a delinquere, che nel corso di soli pochi mesi lo ha portato alla ribalta come uno dei più pericolosi delinquenti che siano mai esistiti.

Di fatti sin dall'ora egli praticava il commercio illegale del grano, nè può minimizzarsi la sua attività per il fatto che glie ne venne sequestrato solo un quintale, in quanto questo era il carico normale della sua bestia, con la quale non è certo egli abbia fatto quel solo viaggio. E' praticando il commercio illegale del grano, per giunta con un cavallo raziato in danno dell'Esercito Italiano (fl.9 vol.I), il Giuliano viaggiava portando con sè una buona pistola carica e pronta all'uso. L'episodio per cui è processo costituisce evidentemente l'occasione, già prevista, lo avrebbe indotto- come lo indusse a rompere immediatamente i legami con la società. In lui era già il Giuliano bandito, perchè gli uomini non si trasformano di punto in bianco, sicchè l'impiego delle armi, costi quel che costi, è illogico se rapportato ad altro uomo, ma è ben logico rispetto al Giuliano.

E se il Giuliano è stato da recente assolto da qualcuno dei molti delitti attribuitgli (fl.59 Volatti dibattimento), non perciò può fondatamente sostenersi che solo la fama lo fa apparire come un bandito, poichè le cronache di tutti i giornali sono piene delle vere e proprie azione guerresche che sino ora invano vengono condotte contro di lui. E se il Giuliano non aveva interesse a sparare, ancor meno interesse avevano gli agenti, i quali ben sapevano di non potere, e per giunta, per un semplice delitto annuario sparare imprinamente contro chi si dava alla fuga lasciando sul posto il cavallo, la merce oggetto del reato e la propria carta di identità.

-11-

Per puntellare simile versione dei fatti la difesa ha dato riferimento anche ad una lettera pervenuta alla vigilia del processo alla Corte (fl.45 vol.atti dibattimento), nella quale lettera, per riferimenti che avrebbe avuto subito dopo il fatto dall'imputato, la di lui madre dichiara che il figlio avrebbe sparato mentre scappava inseguito di colpi di arma da fuoco dagli agenti, e quando già "colpito due volte" ritenne necessario sottrarsi "al grave pericolo di essere ucciso". E' strano però che simile importante dichiarazione la madre del Giuliano abbia fatto solo alla vigilia del processo, e che solo nel luglio 1947 e cioè dopo altri tre anni della chiusura dell'istruzione, ella, puro avendo il figlio una agguerrita numerosa difesa, abbia atteso che "nel processo i fatti sono narrati in maniera diversa". Strano ancora che, in piena concordanza con la lettera, il teste Gangeloso sia venuto nel dibattimento a parlare di doppia ferita del Giuliano, con la novità del foro di uscita dal petto, e sia venuto a rimangiarsi il particolare da cui si desume che l'imputato aveva avuto la piena consapevolezza di aver lasciato sul posto un carabiniere morente? Né occorrono altre parole per dimostrare l'artificiosità di simili versioni, a mezzo della quale, con colpo capovolgimento dei risultati istruttori e del dibattimento, si vuole attribuire la parte di vittima a chi si è reso colpevole di gravissimi delitti. Resta a dire dell'argomento tratto dal termine "conflitto", risultante dal referto e riaffiorato in dibattimento per bocca del solito teste Gangeloso. Anche a voler ammettere, nel maresciallo Garrone e del Brigadiere Sdao, un competenza filologica inadeguata alle condizioni di due modesti sottufficiali dell'Arma, non da ciò discuterebbe la fondatezza della tesi della difesa, perchè se conflitto vuol dire scambio di offese, conflitto ~~vi~~ in quel giorno vi fu, se non nei confronti del Mancino, colpito proditoriamente, tra il Barone e il Giuliano, il quale ultimo difatto fu a sua volta ferito. Ma a prescindere del fatto che comunemente, per i verbalizzanti, è conflitto ogni azione durante la quale si spara, resta sempre il rilievo che il conflitto non impone certo la contemporaneità dello scambio delle offese agli ordini di un qualche direttore di scontro, sicchè ben può un conflitto essere originato, come nel caso, da un primo colpo proditorio esploso da un delinquente.

Risulta pertanto in forma sicura che il Giuliano, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, con coscienza e volontà, e con la intenzione di uccidere, ha esploso proditoriamente un colpo di rivoltella contro il Mancino e quattro colpi della stessa arma contro il Barone; causando la morte del primo e lasciando illeso il secondo per circostanze non dipendenti dalla volontà di esso imputato. Esulano pertanto dal fatto gli estremi della legittima difesa o dello eccesso colposo, così come esulano gli estremi dell'omicidio preterintenzionale senza che possa ingenerare equivoco il fatto che contro il Mancino sia stato esploso un solo colpo di rivoltella, perchè la breve distanza da cui venne esploso il colpo e la parte vitale presa di mira erano elementi tali da conferire al Giuliano la sicurezza di abbattere il Mancino, mentre il fatto di aver rivolto immediatamente l'arma contro l'altro agente si spiega leggieri colla necessità di prevenire la prevedibile reazione di quest'ultimo. Ammesso pure del resto che il Giuliano non avesse la matematica certezza di uccidere il Mancino, egli agì certo

- 12 -

in circostanze tali che non potevano ragionevolmente fare escludere tale eventualità, ed agì perch  con dolo indeterminato di uccidere o di ferire gravemente, ci  che non importa immutazione dell'itolo del reato di omicidio, una volta che il Mancino   deceduto solo per effetto della grave ferita riportata.

E che il Giuliano avesse coscienza e volont  di uccidere, lo riprova il fatto che egli, pur non essendosi certo attardato ad esaminare il carabiniere caduto, rifer  al Cangelosi che vi era un carabiniere gravemente ferito o morto, sicch  egli subito dopo il fatto aveva piena consapevolezza della prevista conseguenza della sua azione. Deve pertanto affermarsi la responsabilit  penale del giudicabile in ordine ai primi due delitti ascrittigli, i quali per  vanno unificati sotto la forma di delitto continuato, in quanto - per come si   gi  osservato - il Giuliano ag  nello stesso contesto di tempo ed evidentemente in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, non avendo altro movente alla sua azione che quello di guadagnare la libert  a prezzo di quanti avessero potuto ostacolarla.

Compete all'imputato la attenuante di avere risarcito il danno, perch  mentre la persona offesa   dichiarato di essere stata integralmente risarcita prima del giudizio,   certo che l'iniziativa del risarcimento   dovuta al Giuliano, non avendo i suoi genitori, poveri contadini, disponibilit  finanziarie.

Avuto riguardo alla eccezionale gravit  del reato e alla condotta posteriormente tenuta dal colpevole - non ritiene la Corte di dover concedere al Giuliano le circostanze attenuanti generiche, le quali non possono certo considerarsi come un mezzo comune di diminuzione della pena, ma vanno concesse in vista di particolari, ancorch  non definibili, circostanze favorevoli all'imputato, le quali nel caso mancano del tutto.

Pena adeguata alle modalit  dei fatti il Collegio ritiene quella di anni Trenta di reclusione, prendendo a base di anni 24 per il delitto pi  grave, ed operando una aumento di anni sei per la continuazione. La detta pena resta pri determinata in anni 24, con la diminuzione di un sesto per effetto della cebnata circostanza attenuante.

La condanna al pagamento delle spese processuali segue di diritto. Segue altres  di diritto la condanna alla interdizione perpetua dai pubblici uffici a quella legale durante la espiazione della pena alla libert  vigilata per la durata minima di anni tre. Non ostando i precedenti penali dell'imputato e le condizioni di legge, deve dichiararsi di non doversi procedere contro lo stesso, in ordine agli altri reati ascrittigli, perch  estinti per amnistia.

P.Q.M.

La Corte dichiara Giuliano Salvatore di Salvatore colpevole di omicidio aggravato e continuato, cos  modificata la rubrica alle lettere a) e b) con l'attenuante del risarcimento del danno prima del giudizio. Letti ed applicati gli artt. 575-56-61 n 10-62 n 69-29-230 C.P. 483-488 C.P.P. lo condanna ad anni 24 (ventiquattro) di reclusione, alla interdizione perpetua dai pubblici uffici, a quella legale durante la espiazione della pena, ed alla libert  vigilata per la durata minima di anni tre, nonch  al pagamento delle spese processuali. Letti ed applicati poi gli art. 1 D.P. 22 giugno 1946 n 1-479 C.P.P. dichiara di non doversi procedere a carico dello stesso Giuliano in ordine agli altri reati ascrittigli, perch  estinti per amnistia

- 13 -

Cosenza, li 24 luglio 1947

Il Presidente
f/to illegibile

seguono le firme

Depositata in cancelleria oggi li 5 settembre 1947

Il Cancelliere
f/to Illegibile

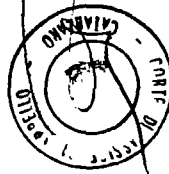
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 7 giugno 1950 ha riget
tati ricorsi interposti dal P.M. e dallo Imputato.
Catanzaro, li 17 agosto 1950.-

Il Cancelliere
F:to Illegibile

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Comando Nucleo Carabinieri di Polizia Giudiziaria di Ca-
tanzaro.

Catanzaro, li 28 gennaio 1971.

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Palermo Sezione Istruttoria

Composta da:- Giovanni SINATRA Presidente

Massimo DISPENSA Consigliere

Salvatore PETRONE Consigliere

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

- 1°)-CARCACI Guglielmo di Gaetano di anni 46 da Catania
- 2°)-TASCA Giuseppe di Lucio di anni 35 da Palermo
- 3°)-CACOPARDO Rosario fu Vincenzo di anni 56 da Savaona
- 4°)-LA MOTTA Stefano di Giuseppe di anni 27 da Palermo
- 5°)-GALLO Concetto di Salvatore di anni 34 da Catania
- 6°)-LA MANNA Salvatore di Vincenzo di anni 29 da Palermo
- 7°)-CAMMARATA inteso "Pippo"
- 8°)-VELIS Antonino di Alfio di anni 23 da Catania
- 9°)-LI MANDRI Giovanni di G.B. di anni 27 da Palermo
- 10)-CALABRO' Giuseppe di Salvatore di anni 25 da Graniti
- 11)-TORNABENE Francesco fu Gaetano di anni 25 da Gangi
- 12)-GRAZIANI Salvatore Giacomo di Gaetano di anni 21 da Palermo
- 13)-Don Ciccio da Caltagirone
- 14)-SCIORTINO Pasquale fu Giuseppe di anni 24 da S.Cipirrello
- 15)-Bordonaro
- 16)-Bordonaro
- 17)-FRANZONE Pietro fu Giuseppe di anni 57 da Borgetto
- 18)-AVILA Rosario di Rosario di anni 21 da Niscemi
- 19)-AVILA Rosario fu Rosario di anni 48 da Niscemi
- 20)-ARCERITO Vincenzo di Domenico di anni 22 da Niscemi
- 21)-RIZZO Salvatore fu Concetto di anni 32 da Niscemi
- 22)-COLLURA Gesualdo fu Antonino di anni 23 da Niscemi
- 23)-BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore di anni 39 da Niscemi
- 24)-ROMANO Giacomo fu Mario di anni 33 da Caltagirone
- 25)-BOTTIGLIERI Angelo di Calogero di anni 30 da Caltagirone
- 26)-LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore di anni 37 da Caltagirone
- 27)-LEONARDI Luigi
- 28)-GIULIANO Salvatore di Salvatore di anni 25 da Montelepre
- 29)-GIULIANO Francesco fu Salvatore inteso "Ciccio Canale"
- 30)-DI LORENZO Giuseppe fu Antonino di anni 39 da Montelepre
- 31)-FERRARA Giuseppe di Antonino di anni 24 da Montelepre
- 32)-PISCIOTTA Gaspere fu Vincenzo di anni 30 da Montelepre
- 33)-PISCIOTTA Francesco di Francesco di anni 23 da Montelepre
- 34)-PISCIOTTA Gaspere di Salvatore di anni 23 da Montelepre
- 35)-MONTICCIOLI Giuseppe di Pasquale di anni 36 da S.Giuseppe Jato
- 36)-PISCIOTTA Gaspere di Salvatore di anni 23 da Montelepre
- 37)-SPIGA Giuseppe di Salvatore di anni 29 da Montelepre
- 38)-RUSSO Angelo di G.B. di anni 31 da Montelepre
- 39)-CUCINELLA Antonino di Biagio di anni 21 da Montelepre
- 40)-CUCINELLA Giuseppe di Biagio di anni 21 da Montelepre

2)

- 41)-DI MAGGIO Tommaso fu Alfio di anni 40 da Montelepre
- 42)-RANBAZZO Francesco di Vito di anni 23 da Giardinello
- 43)-Salvatore di Alcamo
- 44)-MONTEROSSO Angelo di Vincenzo di anni 32 da Carini
- 45)-ABBATE Andrea di Santo di anni 43 da Montelepre
- 46)-MAZZOLA Santo di Salvatore di anni 43 da Montelepre
- 47)-PASSATEMPO Giuseppe di Vincenzo di anni 36 da Montelepre
- 48)-PASSATEMPO Salvatore di anni 26 da Montelepre
- 49)-LOMBARDO Salvatore di Antonino di anni 27 da Montelepre
- 50)-IACONA Giuseppe fu Salvatore di anni 43 da Montelepre
- 51)-LOMBARDO Giacomo di Giacomo di anni 31 da Montelepre
- 52)-CRISAFI Giuseppe di Salvatore di anni 41 da Montelepre
- 53)-LOMBARDO Michele di Giacomo di anni 33 da Montelepre
- 54)-MANNINO Francesco di ignoti di anni 24 da Montelepre
- 55)-TERRANOVA Antonino di Giuseppe di anni 22 da Montelepre
- 56)-MAZZOLA Vito fu Vito di anni 23 da Montelepre
- 57)-GAGLIO Salvatore di Damiano di anni 28 da Montelepre
- 58)-GAGLIO Pietro di Damiano di anni 28 da Montelepre
- 59)-DI MAGGIO Alfio di Tommaso di anni 24 da Montelepre
- 60)-GELOSO Antonino di Salvatore di anni 27 da Giardinello
- 61)-GENOVESE Angelo di Angelo di anni 19 da Montelepre
- 62)-GENOVESE Giuseppe di Angelo di anni 37 da Montelepre
- 63)-PASSALACQUA Rosario di Rosario di anni 18 da Montelepre
- 64)-GAGLIO Salvatore di Giuseppe di anni 28 da Montelepre
- 65)-CUCCHIARA Tommaso fu Pietro di anni 47 da Montelepre
- 66)-PLATANO Gioacchino di Cosimo di anni 47 da Montelepre
- 67)-FERRARA Salvatore di Antonino di anni 32 da Montelepre
- 68)-GENOVESE Giovanni di Alfio di anni 32 da Montelepre
- 69)-PLATANO Domenico di Cosimo di anni 31 da Montelepre
- 70)-CUCCHIARA Francesco fu Salvatore di anni 42 da Montelepre
- 71)-GIULIANO Giuseppe di Salvatore di anni 48 da Montelepre
- 72)-GIULIANO Vincenzo di Salvatore di anni 37 da Montelepre
- 73)-TINERVIA Giuseppe di Antonino di anni 26 da Montelepre
- 74)-SAPIENZA Salvatore di Giuseppe di anni 24 da Montelepre
- 75)-GIULIANO Giovanni di Giuseppe di anni 74 da Montelepre
- 76)-ALFANO Giuseppe di Giuseppe di anni 26 da Montelepre
- 77)-GAGLIO Francesco fu Damiano di anni 41 da Montelepre
- 78)-PISCIOTTA Pietro di Salvatore di anni 20 da Montelepre
- 79)-DI PIAZZA Tommaso fu Tommaso di anni 39 da Montelepre
- 80)-CHIAVETTA Antonino di Salvatore di anni 22 da Montelepre
- 81)-DI VALDI Matteo
- 82)-GIANCALO' Antonino
- 83)-DI NOTO Giacomo di Giuseppe di anni 34 da Montelepre
- 84)-SAPIENZA Giovan Battista di G.B. di anni 22 da Montelepre
- 85)-BONO Gaspare fu Mariano di anni 31 da Montelepre
- 86)-CUCCIA Giuseppe di Francesco di anni 21 da Montelepre
- 87)-DI NOTO Angelo fu Salvatore di anni 22 da Montelepre
- 88)-LOMBARDO Pietro di Francesco di anni 23 da Montelepre
- 89)-LOMBARDO Salvatore di Francesco di anni 27 da Montelepre
- 90)-CANDELA Rosario di G.B. di anni 25 da Montelepre
- 91)-PASSATEMPO Michelangelo di Vincenzo di anni 40 da Montelepre
- 92)-CACCIATORE Francesco fu Angelo di anni 42 da Licata
- 93)-IMPLORE Giovanni di Rosario di anni 28 da Roccalumera
- 94)-MATTALIANO Ferdinando di Giulio di anni 23 da Palermo
- 95)-SCHICCHI Pietro fu Salvatore di anni 23 da Palermo

3)

- 96)-RAGONESE Antonio di Giuseppe di anni 21 da Tusa
97)-NAPOLI Pietro fu Carmelo di anni 24 da Messina
98)-SIRACUSANO Umberto di Giovanni di anni 55 da Messina
99)-MODICA Vincenzo di Francesco di anni 29 da Messina
100)-PERNA Antonino di Luigi di anni 32 da Messina
101)-MUNDO Giovanni di ignoto di anni 32 da Messina
102)-BARBERA Giovanni
103)-NICOLETTI Luigi di Luigi di anni 25 da Palermo
104)-TETANO Rosario di Gaspare di anni 21 da Palermo
105)-DI MARTINO Vincenzo d
106)-SAVONA Giuseppe
107)-BONI Amedeo di Antonino di anni 21 da Palermo
108)-LA MELA Giuseppe di Rosario di anni 22 da Adrano
109)-SIENA Gaspare
110)-CIMO' Rosario
111)-CIMO' Giuseppe
112)-FIORE Giacinto
113)-DI BELLA Salvatore
114)-BARTOLINO Giovanni
115)-FLEUDA Salvatore
116)-RIZZUTO
117)-RICCOBONO
118)-CORTESE
119)-PROVENZANO
120)-PASSANTINO
121)-ALIOLA
122)-ALBERGHINA Francesco fu Emanuele di anni 58 da Caltagirone
123)-STRACUZZI Carmelo di Giuseppe di anni 28 da Barcellona P.G.
124)-CAMPORA Nello di ignoto di anni 22 da Barcellona
125)-ANTONACCIO Antonino fu Giuseppe di anni 22 da Barcellona
126)-SANTAGATA Michele di Liborio di anni 38 da Pietraperzia
127)-SANTAGATA Giuseppe di Liborio di anni 41 da Pietraperzia
128)-CANDELA Vincenzo di Salvatore di anni 37 da Montelepre
129)-BONO Francesco di Francesco di anni 23 da Montelepre
130)-MANNINO Ignazio di Tommaso di anni 26 da Montelepre
131)-MICCICHE' Giuseppe di Giovanni di anni 47 da Pietraperzia
132)-BRUNO Salvatore di Vincenzo di anni 22 da Pietraperzia
133)-AMARU Giuseppe di Angelo di anni 37 da Pietraperzia
134)-BOTTIGLIERI Vincenzo di Michele di anni 37 da Pietraperzia
135)-BARRESI Salvatore di Renzo di anni 21 da Messina
136)-INTERLANDI Ignazio di Francesco di anni 44 da Caltagirone
137)-RUSSO Giuseppe
138)-DONATO Francesco
139)-GERMANA' Giuseppe di Tindaro di anni 27 da Barcellona P.G.

I M P U T A T I

I primi 132:-

- a)-del delitto di cui agli artt.110 - 81 - 565 - 567 - n.3 - 61 n. 10 - 112 n.1 C.P. per avere, in concorso tra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo con premeditazione, cagionato la morte del C/re MISERANDINO Vincenzo, del Caporal Maggiore LOMBARDI Angelo, dei Fanti CINQUEMANI Vitangelo e di EPIFANIO Vittorio di Valente Francesco, PICCININI Inerio e di VIZINI Giuseppe.
In contrada San Cataldo di Partinico il 18-I-1946.
b)-del delitto di cui agli artt.56 - 81 - 567 - 110 C.P. per avere

4)

compiuti atti idonei e non equivoci diretti a cagionare la morte del Capitano dei CC. TINNIRELLO Rocco e di altri Carabinieri il 7-I-1946, dei Carabinieri BENCI Francesco (8-I-1946) CASTROIANI Mario (18-I-1946), del Capitano D'ANNA Rosario (15-I-1946), di due fanti, del Vicebrigadiere FRANCESCHI, del Caporale Maggiore VIZZINI Giuseppe, del fante PICCOLI Sunlio (18-I-1946) del Vicebrigadiere TUZZEO Mario (18-I- e 8-2-1946), del vicebrigadiere IO TEMPIO Vincenzo e INCARDONA Giovanni, dei Carabinieri SALVO Giuseppe, DI ROVINI Giuseppe, GAMBINO Antonio, BORRO Salvatore, BONGIOVANNI Salvatore e GAMBINO Salvatore, nonché ancora del soldato CERBESO Francesco e del caporale CONGEDO Giovanni.

In contrada "Pizzo dell'Uomo" o "Piano dell'Occhio" in Montelepre l'8-Febbraio 1946 e in precedenza con l'aggravante per primi 5 e per il 38 (Giuliano Salvatore) di cui all'art. 112 n. 4 C.P. per avere organizzato i delitti di cui sopra.

I primi 5, il 18 (AVILA Rosario di Rosario) e il 28 (GIULIANO Salvatore) inoltre:-

-del delitto di cui agli artt. 110 C.P. 2 D.L.L. 10-5-1945 per avere, in concorso tra loro, promosso, costituito ed organizzato una banda armata al fine di commettere reati contro la proprietà e violenza contro le persone nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capo I°.

Dal 1° al 12°, il 14° (SCIORTINO Pasquale), il 17° (FRANZONE Pietro) dal 18° al 27°, dal 29° al 60°, dal 61° al 64°, dal 76° al 91°; il 96° (ARAGONESE Antonino) dal 97° al 102°; il 103° (NICOLETTI Luigi), il 107° (BONI Emedeo) il 108° (LA MELA Giuseppe), il 122° (ALBERGHINA Francesco); dal 123° al 125°, dal 126° al 128°, e dal 129° al 133° del delitto di cui all'art. 2 D.L.L. 10-5-1945 n. 234, per aver partecipato alla banda armata, promossa, costituita ed organizzata dai primi cinque, dal 18 al 28, come sopra al capo secondo.-

Il 92° (CACCIATORE Francesco) del delitto di cui all'art. 4 cpv. I D.L.L. 10-5-1945 n. 234 per avere detenuto esplosivi in Licata.

Il 5° (GALLO Concetto), il 18° (AVILA Rosario di Rosario), il 19° (AVILA Rosario fu Rosario), il 20° (ARCIERTO Vincenzo) il 21° (RIZZO Salvatore), il 22° (COLLURA Gesualdo), il 23° (BUCCHERI Vincenzo), il 24° (ROMANO Giacomo), il 25° (BOTTIGLIERI Angelo), il 26° (IOMBARDO Giuseppe fu Salvatore), il 27° (LEONARDI Luigi), il 136° (INTERLANDI Ignazio), del delitto di cui agli artt. 110 - 575 - 61 n. 10 - 81 C.P. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cagionato la morte dell'appuntato dei CC. DI MICELI Michele, dei C/ri PAOLETTI Mario e FASANO Rosario.

In territorio di Niscemi il 16 ottobre 1945.

Il 23° (BUCCHERI Vincenzo):-

a)-del reato di cui agli artt. 110 - 628 cpv. 2 n. 1 e 2 C.P. e 4 D.L.L. 10-5-1945 n. 234, per essersi in concorso con ignoti impossessato di una cavalla, un mulo e di altro sottraendo il tutto ad EPIFANIO Sammatrice, contro il quale usarono minacce con armi ponendo in stato di incapacità di reagire.-

In contrada "Bandorello" di Acate il 10-I-1945;

b)-del reato di cui all'art. 628 cpv. 2 n. 1 e 2 C.P. art. 4 D.L.L.

5)

IO-5-1945 n.234 per essersi impossessati di un mulo e di altri oggetti di proprietà ed in danno di SALVO Carmelo, e dei fratelli SUNNINI Giovanni, Giuseppe, Salvatore e Guergio, usando contro il Salvo Silvestro minacce con armi, in più persone riunite e ponendo costui in stato di incapacità di agire.
In contrada "Scivuzza" di Acata (Messina) il IO-I-1946.

Il 5° (GALLO Concetto) inoltre:-

- a)-detenzione di oggetti di armamento militare (art.164 - 166 C.P.M. e 47 C.P.M.G.).
- b)-omessa consegna di armi e munizioni di guerra (art.3 D.L.L. IO-5-1945 n.234);
- c)-del delitto di strage di cui all'art.285 C.P. per avere, essendo comandante di una banda armata di circa duecento uomini il 29 dicembre 1945, in territorio di Caltagirone, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, dato disposizioni, immediatamente eseguite, ai componenti della detta banda, di aprire nutrito fuoco contro importanti formazioni dell'Esercito e per avere egli stesso partecipato al fuoco con arma automatica, per cui venivano feriti tre militari ed inoltre veniva ucciso l'appuntato dei Carabinieri CAPPELLO Giovanni e veniva ancora ferito il S.T.CARCIONE Giovanni;
- d)-organizzazione di bande armate per commettere reati comuni, in territorio di Caltagirone, dall'ottobre al dicembre 1945 (art.2 D.L.L. IO-5-1945 n.234);
- e)-correatà in rapina continuata e pluriaggravata (art.81 cpv.1, 61 47 C.P. 4 D.L.L. IO-5-1945 n.234), per avere, col concorso di numerosi appartenenti alla banda di cui sopra, attaccato le fattorie dei baroni GRIMA di Niscemi e SCUDERI Carlo, impossessandosi di viveri, mezzi di trasporto ed altro, cagionando alle parti lese un danno di rilevante entità;
- f)-sequestro di persona in danno di SCUDERI Carlo in territorio di Caltagirone (art.630 C.P. 4 D.L.L. IO-5-1945 n.234);
- g)-invasione di terreno e di edifici.
In territorio di Caltagirone (art.633 C.P.);
- h)-uso di tessere di identità false (art.477 - 82 - 489 C.P.);
- i)-insurrezione armata contro i poteri dello Stato in correatà morale di CARCACI Guglielmo, TASCA Giuseppe, CACOPARDO Rosario e LA MOTTA Stefano, in territorio di Sicilia nel marzo 1946 e in precedenza;-
- l)-del delitto di cui all'art.284 cpv.1 C.P. per avere partecipato alla insurrezione armata di cui sopra;
- m)-concorso in organizzazione di bande armate dirette a commettere delitto di insurrezione di cui sopra alla lettera i (art.110- 306 C.P.);
- n)-del reato di cui all'art.306 cpv.6 C.P. per avere partecipato alla banda armata organizzata come alla lettera che precede;
- o)-concorso morale in rapine varie (art.110 - 81 - 629 C.P.);
- p)-concorso morale in estorsioni varie (art.110- 81 - cpv.1 689 C.P.)
- q)-concorso in sequestro di persone (art.110 - 81 - 605 C.P.) nel marzo 1946 ed in precedenza in territorio di Palermo;
- r)-tentato omicidio continuata nelle persone del vicebrigadiere MONTESESE Francesco, POLIZZI Francesco e dell'autista di quest'ultimo nel novembre 1945;

6)

s)-altro tentato omicidio aggravato e continuato nelle persone dei C/ri GIANVERDE Rosario, GALLO Affietto Giuseppe, GARUFFI Santo e MAURO Nicola.-

In territorio di Niscemi il 16 ottobre 1945.

t)-del delitto di cui agli artt. 110- 241- comma 2° C.P. per avere commesso in concorso con altri fatti diretti a disciogliere la unità dello Stato Italiano.

Dall'ottobre al 29 dicembre 1945.-

Il 107° (BONI Amedeo) ed il 108° (LA MELA Giuseppe) di concorso nei reati come sopra ascritti alle lettere a) - b) e c)- del capo 7° GALLO Concetto;

Il 93° IMPIORA Giovanni ed il 139° (GERMANA' Giuseppe di Tindaro) di concorso nel delitto come sopra ascritto al GALLO, lettera c)

.....omissis.....

Letti gli artt. 369 - 364 - 368 C.P.P. 512 D.L.L. 5-10-1945 n. 669 D.L.P. 22-6-1946 n. 4 - 150 - 151 C.P. in parziale difformità delle richieste del Procuratore Generale, dichiarando chiusa la formale istruzione

D I C H I A R A

1°)-non doversi procedere contro i seguenti imputati, non meglio identificati: -CAMMARATA inteso "Pippo" - Don Ciccio da Caltagiromine - Bordonaro - Bordonaro - LEONARDI Luigi - SALVATORE di Alcamo - VIVALDI Matteo - GIANCALO' Antonino - BARBERA Giovanni - DI MARTINO Vincenzo - SAVONA Giuseppe - SIENA Gaspere - CIMO' Rosario - CIMO' Giuseppe - FIORE Giacinto - DI BELLA Salvatore - RENDA Salvatore - RIZZUTO - RICCOBONO -CORTESE - PROVENZANO - PAS SANTINO - ALIOLA - RUSSO Giuseppe e DONATO Francesco, perché rimasti sconosciuti;

2°)-non doversi procedere contro AVILA Rosario di Rosario, AVILA Rosario fu Rosario ed ARCERITO Vincenzo di Domenico, in ordine a tutti i reati agli stessi ascritti, per l'avvenuta morte di costoro.

3°)-non doversi procedere contro RANDAZZO Francesco di Vito e CACOPARDO Rosario fu Vincenzo, in ordine a tutti i reati ascritti agli stessi, per non aver commesso il fatto;

4°)-non doversi procedere contro CARCACI Guglielmo, TASCA Giuseppe, LA MOTTA Stefano, GALLO Concetto, LA MANNA Salvatore, VELIS Antonino, LI MANDRI Giovanni, CALABRO' Giuseppe, TORNABENE Francesco fu Gaetano, GRAZIANO Salvatore Giacomo di Gaetano, SCIORTINO Pasquale fu Giuseppe, FRANZONE Pietro fu Giuseppe, RIZZO Salvatore fu Concetto, COLLURA Gesualdo fu Antonino, BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore, ROMANO Giacomo fu Mario, BOTTIGLIERI Angelo di Calogero, LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore, GIULIANO Salvatore di Salvatore, GIULIANO Francesco fu Salvatore, DI LORENZO Giuseppe di Antonino, FERRARA Giuseppe di Antonino, PISCIOTTA Gaspere fu Vincenzo, PISCIOTTA Gaspere di Salvatore, MONTICCIUOLO Giuseppe di Pasquale, SPIGA Giuseppe di Salvatore, RUSSO Angelo di G.B., CUCINELLA Giuseppe di Biagio, DI MAGGIO Tommaso fu Alfio, MONTEROSSO Angelo di Vincenzo, ABBATE Andrea di Santo, MAZZOLA Santo di Salvatore, PASSA-

7)

TEMPO Giuseppe di Vincenzo, CUCINELLA Antonino di Biagio, PASSATEMPO Salvatore di Vincenzo, LOMBARDO Salvatore di Antonino, IACONA Giuseppe di Salvatore, LOMBARDO Giacomo di Giacomo, GRISAFI Giuseppe di Salvatore, LOMBARDO Michele di Giacomo, MANNINO Francesco di ignoto, TERRANOVA Antonino di Giuseppe, MAZZOLA Vito fu Vito, GAGLIO Salvatore di Damiano, GAGLIO Pietro di Damiano, DI MAGGIO Alfio di Tommaso, GELOSO Antonino di Salvatore, GENOVESE Angelo di Angelo, GENOVESE Giuseppe di Angelo, PASSALACQUA Rosario di Rosario, GAGLIO Salvatore di Giuseppe, CUCCHIARA Tommaso fu Pietro, PLATANO Giocchino di Cosimo, FERRARA Salvatore di Antonino, GENOVESE Giovanni di Alfio, PLATANO Domenico di Cosimo, CUCCHIARA Francesco fu Salvatore, GIULIANO Giuseppe di Salvatore, GIULIANO Vincenzo di Salvatore, TINERVIA Giuseppe di Antonino, SAPIENZA Salvatore di Giuseppe, GIULIANO Giovanni di Giuseppe, ALFANO Giuseppe di Giuseppe, GAGLIO - Francesco fu Damiano, PISCIOTTA Pietro di Salvatore, DI PIAZZA Tommaso fu Tommaso, CHIAVETTA Antonino di Salvatore, DI NOTO Giacomo di Giuseppe, SAPIENZA G. Battista di G.B., BONO Gaspare fu Mariano, CUCCIA Giuseppe di Francesco, DI NOTO Angelo fu Salvatore, LOMBARDO Pietro di Francesco, LOMBARDO Salvatore di Francesco, CANDELA Rosario di G.B.; PASSATEMPO Michelangelo di Vincenzo, CACCIATORE Francesco fu Angelo, IMPIORA Giovanni di Rosario, MATTALIANO Ferdinando di Giulio, SCHICCHI Pietro fu Salvatore, RAGONESE Antonio di Giuseppe, NAPOLI Pietro fu Carmelo, SIRACUSANO Umberto fu Giovanni, MODICA Vincenzo di Francesco, PERNA Antonino di Luigi, MUNDO Giovanni di ignoti, NICOLETTI Luigi di Luigi, TETANO Rosario di Gaspare, BOVI Amedeo di Antonino, LA MELA Giuseppe di Rosario, ALBERGHINA Francesco di Emanuele, STRACUZZI Carmelo di Giuseppe, CAMFORA Anello di ignoto, ANTONUCCI Antonino fu Giuseppe, SANTAGATA Michele fu Liborio, SANTAGATA Giuseppe di Liborio, CANDELA Vincenzo di Salvatore, BONO Francesco di Francesco, MANNINO Ignazio di Tommaso, MICCICHE' Giuseppe fu Giovanni, BRUNO Salvatore di Vincenzo, in ordine al delitto di omicidio continuato aggravato nelle persone del C/re MISERANDINO, del Caporal maggiore LOMBARDI, dei Fanti CINQUEMANI Vitangelo ed EPIFANIO, di VALENTI Francesco, PICCININI Mario e di VIZZINI Giuseppe, di cui alla lettera a del capo 1°, per non aver commesso il fatto, in ordine all'imputazione di tentato omicidio continuato di cui alla lettera b dello stesso capo, perché estinto il reato per amnistia.-

- 5°) - non doversi procedere contro GIULIANO Salvatore di Salvatore, nonché contro CARCACI Guglielmo di Gaetano, TASCA Giuseppe di Lucido, LA MOTTA Stefano di Giuseppe, GAGGIO Concetto di Salvatore, LA MANNA Salvatore di Vincenzo, VELIS Antonino di Alfio, LI MANDRI Giovanni di Giovan Battista, CALABRO' Giuseppe di Salvatore, TORNABENE Francesco fu Gaetano, GRAZIANO Salvatore Giacomo di Gaetano, SCIORTINO Pasquale, FRANZONE Pietro, RIZZO Salvatore fu Concetto, COLLURA Gesualdo fu Antonino, BUCCHERI Vincenzo fu Salvatore, ROMANO Giacomo fu Mario, BOTTIGLIERI Angelo di Calogero, LOMBARDO Giuseppe fu Salvatore, GIULIANO Francesco fu Salvatore, DI LORENZO Giuseppe fu Antonino, FERRARA Giuseppe fu Antonino, PISCIOTTA Gaspare di Vincenzo, PISCIOTTA Gaspare di Salvatore, PISCIOTTA Francesco di Francesco, PISCIOTTA Gaspare di Salvatore, MONTICCIOLI Giuseppe di Pasquale, SPIGA Giuseppe fu Salvatore, RUSSO Angelo di G.B., CUCINELLA Antonino di Biagio, CUCINELLA Giuseppe di Biagio, DI MAGGIO TOMMASO Fu Al-